

	Ente <p style="text-align: center;">COMUNE DI CALCIO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Bergamo</p> <p style="text-align: center;">Codice Ente 10045</p>	Numero <p style="text-align: center;">22</p>	Data <p style="text-align: center;">29/06/2021</p>
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI - TARI - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 116/2020			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore 20:00, previa convocazione di rito, nella sala consiliare della sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

n.	Cognome Nome	presenti/assenti
1	COMENDULLI ELENA ANTONIA CLEOFE	presente
2	CIGOGNANI GIUSEPPE	presente
3	MERCANDELLI MARIO LUIGI	assente
4	SALINI SONIA	presente
5	SAVOLDI SERGIO	presente
6	PATELLI VALENTINA	assente
7	RANGHETTI FRANCESCA	presente
8	CARMINATI CRISTINA	presente
9	VEZZOLI LODOVICO	presente
10	QUARTINI PIETRO	presente
11	VEZZOLI ANNUNZIO	presente
12	VEZZOLI FRANCA ELISABETTA	presente
13	RANGHETTI MARCELLO	presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il seguente Assessore esterno: RAVELLA DOMENICO.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Franca Moroli, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente, Elena Antonia Cleofe Comendulli, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto al numero 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

SENTITI i vari interventi come di seguito riassunti:

ASSESSORE al Bilancio, Dott.ssa Salini Sonia: relaziona sul regolamento in oggetto e, in merito alla proposta di modifica, si complimenta con la Dott.ssa Bottoli per la chiarezza espositiva;

Consigliere QUARTINI PIETRO (Capogruppo del Gruppo Consiliare "ASCOLTIAMO CALCIO"): chiede che incidenza potrà avere il nuovo regolamento sulla gestione della piazzola ecologica e sui costi a carico dei cittadini;

Consigliere VEZZOLI LODOVICO (del Gruppo Consiliare "BUONGIORNO CALCIO"): precisa che, per legge, non è più possibile portare in discarica i "rifiuti assimilabili urbani" e che, in piazzola, i controlli sono capillari. È già diminuita la quantità di ingombranti smaltita, così come quella degli inerti e ciò comporterà un considerevole risparmio per il Comune;

Consigliere QUARTINI PIETRO: esprime forte preoccupazione per l'ingente quantità di rifiuti abbandonati sul territorio, in particolare alla "Palada" e sulle piazzole di sosta della tangenziale. Si dispiace di tale situazione, che contrasta con il buon livello di differenziazione raggiunto dalla comunità e con la buona qualità del servizio reso dagli addetti. Propone l'installazione di fototrappole per disincentivare tale malcostume;

SINDACO: precisa che la tangenziale non è di competenza del Comune, che, di conseguenza, non può raccogliere e smaltire, neanche tramite i volontari dell'Associazione Il Gelso, i rifiuti ivi abbandonati. Evidenzia di non essere contraria alle fototrappole, che, comunque, non potrebbero essere installate sulla tangenziale;

Consigliere QUARTINI PIETRO: sostiene che sarebbe necessario insegnare il rispetto verso l'ambiente nelle scuole;

SINDACO: ribadisce l'importanza di sensibilizzare chiunque, affinché, se qualcuno dovesse assistere a tali fatti di malcostume, denunci i responsabili;

Consigliere VEZZOLI LODOVICO: puntualizza che sono stati conferiti in piazzola venti tonnellate di rifiuti in meno, ma che, fortunatamente, a fronte di ciò, non si è verificato un pari incremento di rifiuti abbandonati sul territorio;

PRESO ATTO che non vengono avanzate ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri;

RITENUTA esaurita la discussione;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di poter procedere con la votazione;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n° 11
Contrari	n° 0
Astenuti	n° 0

DELIBERA

1. di approvare la proposta deliberativa concernente l'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di procedere con la votazione dell'immediata eseguibilità del presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Favorevoli	n° 11
Contrari	n° 0
Astenuti	n° 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per ciò che non è stato riportato nel presente verbale, si rimanda all'integrale registrazione audio-video del Consiglio Comunale, consultabile da chiunque sul portale istituzionale e che resterà disponibile per un anno dalla data di pubblicazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Elena Antonia Cleofe Comendulli
Sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Franca Moroli
Sottoscritto digitalmente



Ente

COMUNE DI CALCIO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10045

Proposta al Consiglio Comunale N. 22 del 08/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI - TARI - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 116/2020

A RELAZIONE DELL'ASSESSORE AL BILANCIO DOTT.SSA SONIA SALINI

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- con delibera di Consiglio comunale n. 17 del 08 Settembre 2014, è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC* del Comune di Calcio, successivamente modificato con delibera C.C. n. 23 del 23 Giugno 2015, n. 38 del 18 Dicembre 2017 e n. 22 del 30 Giugno 2020 comprendente la disciplina del tributo TARI, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2019, di cui all'allegato A della presente delibera;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC)*,

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

CONSIDERATE le modifiche apportate al D. Lgs. 152/2006 dal D. Lgs. 116/2020 riguardanti la nuova definizione e classificazione dei rifiuti urbani e conseguentemente l'eliminazione dei cosiddetti "rifiuti assimilati".

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto del D. Lgs. 116/2020, per quanto concerne la nuova definizione di rifiuti urbani e il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", con conseguente intervento sulle seguenti disposizioni regolamentari come meglio indicato nell'allegato B e allegato C;

RITENUTO di proporre l'approvazione delle modifiche al Regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale*

all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D. L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede, *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

VISTO il decreto legge 124/2019 che, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 106, comma 3-bis, d.l. 34/2020 conv. con modificazioni in L. 77/2020 che per l'esercizio 2021 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, d.lgs. 267/2000 al 31 gennaio 2021;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato differito termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021.
- l'articolo 30, comma 4, DL 41/2021 (DL "Sostegni") che prescrive: *"Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del D. Lgs. 267/2000"*;

- l'articolo 3, comma 2, DL 56/2021 con cui è stato ulteriormente differito termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;
- per l'anno 2021 l'articolo 30, comma 5, DL 41/2021 (DL "Sostegni") prescrive che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole da parte del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

PROPONE DI

DELIBERARE

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE le modifiche al *Regolamento per la disciplina della TARI*, stilato sulla base del precedente regolamento TARI con adeguamento delle norme di interesse, per le ragioni indicate in premessa, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub D);
3. DI DARE ATTO che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;

5. DI DARE ATTO che le disposizioni del presente Regolamento TARI decorrono dall'01/01/2021.

Parere Tecnico

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole TECNICO in ordine alla regolarità della presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente

Proposta al Consiglio Comunale N. 22 del 08/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI - TARI -
ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 116/2020

Parere Contabile

Il sottoscritto nella qualità di Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i., esprime parere favorevole CONTABILE in ordine alla regolarità della presente proposta deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Bottoli Teresina Graziella)
Sottoscritto digitalmente

	Ente COMUNE DI CALCIO <i>Provincia di Bergamo</i> Codice Ente 10045	Numero 22	Data 29/06/2021
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI - TARI - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 116/2020			

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e, precisamente, dal 16/07/2021 al 31/07/2021, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Addì 06/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente

	Ente COMUNE DI CALCIO Provincia di Bergamo Codice Ente 10045	Numero 22	Data 29/06/2021
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI - TARI - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 116/2020			

ALLEGATO ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni, dal 26/07/2021 .

Addì 06/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOROLI FRANCA
Sottoscritto digitalmente

COMUNE DI CALCIO
(Provincia di Bergamo)

Regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI),
componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 in data 18.12.2017

--	--	--

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI),
COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Sommario

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	1
Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione.....	1
TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	1
Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	1
Articolo 3 - Rifiuti assimilati agli urbani.....	2
Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	2
TITOLO III – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO.....	3
Articolo 5 - Presupposto impositivo	3
Articolo 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria.....	3
Articolo 7 – Soggetto attivo.....	4
Articolo 8 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	4
Articolo 9 - Base imponibile.....	5
TITOLO IV – TARIFFE.....	5
Articolo 10 - Determinazione e approvazione delle tariffe.....	6
Articolo 11 - Articolazione della tariffa.....	6
Articolo 12 - Periodo di applicazione del tributo.....	7
Articolo 13 - Tariffa per le utenze domestiche	7
Articolo 14 - Occupanti le utenze domestiche	8
Articolo 15 - Tariffa per le utenze non domestiche	8
Articolo 16 - Classificazione delle utenze non domestiche	9
Articolo 17 - Tariffa giornaliera	9
Articolo 18 - Tributo provinciale.....	10
TITOLO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI.....	10
Articolo 19 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	10
Articolo 20 - Esclusione dall'obbligo di conferimento	11
Articolo 21- Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio	11
Articolo 22 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche	11
Articolo 23 – Riduzioni varie	13
Articolo 25 - Riduzioni per avviamento al riciclo	13

Articolo 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	14
TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	14
Articolo 27 – Dichiarazione.....	14
Articolo 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	15
Articolo 29 - Funzionario responsabile	16
Articolo 30 – Riscossione	16
Articolo 31 - Riscossione coattiva	17
Articolo 32 - Somme di modesto ammontare	17
Articolo 33 – Sanzioni	17
Articolo 34 - Interessi	18
Articolo 35 – Rimborsi	18
Articolo 36 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento.....	18
Articolo 37 - Accertamento	19
Articolo 38 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso....	19
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	19
Articolo 39 - Trattamento dei dati personali.....	19
Articolo 40. Clausola di adeguamento.....	20
Articolo 41 – Disposizioni transitorie e finali	20
ALLEGATO A	20
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 4 del presente regolamento	20
ALLEGATO B	23
Percentuali di abbattimento forfetario della superficie per tipo di attività	23
ALLEGATO C	24

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TITOLO I – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Calcio dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Calcio destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale d'igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. I riferimenti operati al “gestore del servizio”, al “gestore” o al “soggetto gestore” nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

Articolo 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio sono assimilati ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A, provenienti da locali o luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e sanitarie, purché, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di dette sostanze e la superficie complessiva, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd, di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. n. 158/1999 suddivise per classi di comuni, aumentato del 50 per cento.

2. Possono essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma 1 purché il Comune, effettuate le opportune verifiche anche tramite il Gestore o affidatario del servizio, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, individui le specifiche misure organizzative atte a gestire tale tipologia di rifiuti. In tale caso il conferimento al servizio pubblico di raccolta è regolato da apposita convenzione con il Comune. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Ai fini dell'assimilazione sono in ogni caso fatti salvi i limiti massimi di conferimento e stoccaggio eventualmente stabiliti nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del controllo e gestione dei flussi di conferimento al servizio pubblico, nonché i limiti stabiliti nei provvedimenti amministrativi di autorizzazione all'esercizio dell'isola ecologica emessi dagli enti istituzionalmente competenti.

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs. n. 152/2006:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche

prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

TITOLO III – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

Articolo 5 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 27 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona

giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. L'amministrazione del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Articolo 7 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Calcio relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente daltributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 8 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali o aree scoperte comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione d'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si intendono per:

a) *locali*, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *aree scoperte pertinenziali o accessorie*, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";

d) *aree scoperte operative*, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;

e) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

f) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.

3. La presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.

Articolo 9 - Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La superficie calpestabile dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.

8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) come risultanti dalla banca dati comunale.

Articolo 10 - Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire con il gettito tariffario sono stabiliti annualmente con il piano finanziario redatto in base al rendiconto predisposto dall'affidatario del servizio e degli eventuali costi sostenuti dal Comune. I costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. Il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa o con funzioni di supporto al D.P.R. 158/1999, sempre nel rispetto del sopra indicato principio.
4. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore o minore dei costi verificati a consuntivo, lo scostamento, eccedente o mancante, è accreditato o addebitato nel piano finanziario relativo al successivo esercizio o, comunque, non oltre il terzo: a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
7. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
8. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 11 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato C al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale. In particolare possono essere costituite sottocategorie di utenze non domestiche presenti in centri commerciali con rilevante flusso regionale di

consumatori.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, suddivise per classi di comuni.

4. Ai sensi del comma 658, dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del D.P.R. 158/1999, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 del presenteregolamento.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al d.P.R. 158/1999, oppure altri coefficienti al di fuori dei valori minimi e massimi previsti dallo stesso decreto, motivati dalla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie rilevata dal servizio per effetto della misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto, come previsto dall'art. 10.

Articolo 12 - Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussistono i presupposti per la sua applicazione in conformità alla legge e al presenteregolamento.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del tributo e sussiste sino al giorno in cui questi cessano. La cessazione deve essere dichiarata con le modalità previste dal presente regolamento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo dovuto, intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo dovuto, producono effetti dal giorno in cui esse si verificano. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a conguaglio in occasione della prima successiva emissione degli inviti di pagamento.

Articolo 13 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del d.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, d.P.R. n. 158/1999 (TV) e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVagg minima).

4. I conferimenti (litri) di rifiuti indifferenziati eccedenti tale numero minimo saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro.

5. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro / litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti

aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

6. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (litri o chili) saranno addebitati applicando la tariffa euro / unità di misura determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 14 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti del nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa (es.: Ospitalità), risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 15 giorni. Per tale periodo si sommano eventuali singoli periodi che riguardano tale tipo di occupazione, pur se non continuativi nell'arco dell'intero anno solare e pur se riguardo a soggetti diversi.

2. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa, ma che risultano temporaneamente assenti, per un periodo superiore a 6 mesi, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nei seguenti casi:

- a) soggetti dimoranti in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);
- b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero;
- c) soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;
- d) soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari;

3. Il numero di componenti del nucleo familiare e le relative variazioni devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo [articolo 27](#), fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel comune le quali sono comunicate o acquisite d'ufficio dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Ai fini dell'applicazione e riscossione del tributo il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante dalle variazioni anagrafiche. Per le variazioni di utenze intercorse in corso d'anno (attivazioni, variazioni e/o cessazioni), si fa riferimento alla data di inizio della variazione medesima. In ogni caso per le variazioni intervenute o annotate successivamente alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'[articolo 30, comma 1](#), il conguaglio è effettuato in occasione della successiva emissione.

4. Qualora per i locali oggetto di tassazione non risulti altrimenti possibile determinare il numero degli occupanti è utilizzabile un numero di occupanti a forfait pari a 1 (uno), fatta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da 1 (un) occupante. I medesimi luoghi, se pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 15 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVagg. minima).

4. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro. (TVecc).

5. In occasione di feste, manifestazioni ed eventi organizzati da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, che effettuano la pesatura del rifiuto indifferenziato, la tariffa variabile eccedente applicata sarà la stessa €/kg che sostiene il Comune per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato.

6. Sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze mercatali, di cui alle categorie 16 e 29, per le stesse non si applica la tariffa TVecc.

7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

8. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.

2. La classificazione di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia/categoria d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione funzionale.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 17 - Tariffa giornaliera

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso

anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

3. Salvo diversa determinazione, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.

4. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio, non si applica l'articolo 23.

7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

8. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari e le fiere la tariffa giornaliera è conglobata nel canone/tassa per la concessione di posteggi su aree di mercati o di fiere, ed è riscossa dal Comune congiuntamente.

9. L'organizzatore della manifestazione deve assicurare al Comune una gestione orientata alla migliore differenziazione del rifiuto e alla minore produzione di rifiuto residuo, adottando iniziative tali da raggiungere il risultato prima indicato come: ecopoint (centri unici di conferimento dei rifiuti presidiati da tutor in grado di guidare gli utenti nella corretta separazione dei rifiuti da conferire), utilizzo di stoviglie biodegradabili o altro.

10. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree private ad uso pubblico, oltre al pagamento della tariffa prevista, il Comune può assicurare tramite il gestore del servizio, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali: il servizio di ecopoint, il noleggio, lo svuotamento e lo smaltimento di rifiuti indifferenziati dei contenitori, pulizia stradale straordinaria e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.

11. Il corrispettivo di cui al punto 10 è dovuto dal soggetto organizzatore ad integrazione della tariffa.

Articolo 18 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero (o tariffa giornaliera), è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI.

TITOLO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 19 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili nonché sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici arete;
- b) i solai e i sottotetti non collegati all'unità immobiliare da scale, fisse o retrattili, ascensori o

montacarichi;

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

e) i locali in oggettive condizioni di non utilizzo o d'inabitabilità-inagibilità, purché di fatto non utilizzati, nonché le unità immobiliari di fatto non utilizzate, per le quali siano stati acquisiti, anche in forma tacita, titoli abilitativi per interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di effettiva rioccupazione o riutilizzo;

f) le aree impraticabili o intercluse delimitate da stabile recinzione, nonché le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

g) gli impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; alle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) le superfici scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;

i) le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti.

l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o di inabitabilità emessa dalle autorità competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi, la rinuncia agli stessi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 20 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 19, in quanto compatibili.

Articolo 21- Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a. le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, o ad essi assimilati, e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate, per tipo di attività, nell'allegato B.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:
- a) indicare, nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti di cui al comma 1, distinte per tipologia di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e per relativo codice CER;
 - b) dichiarare entro il 31 marzo dell'anno successivo i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento/trattamento tramite operatori economici abilitati.
6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree nonché dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
7. Al fine della corretta determinazione delle superfici escluse dal tributo ai sensi del comma 6, i soggetti interessati sono soggetti alla disciplina dettata dal comma 4, del presente articolo.

Articolo 22 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

1. La riduzione, previste dall'art. 11, comma 4, del presente regolamento, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante:

- a) una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- b) una riduzione della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile alle utenze domestiche determinata da una quota percentuale, in misura minima pari al 30 per cento e massima pari al rapporto tra il totale della superficie imponibile riferibile a tali utenze e la superficie imponibile totale, dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni riciclabili avviate al recupero e dei costi evitati di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi stimati teorici e i costi effettivi di smaltimento riferiti alle quantità di rifiuti raccolta in maniera differenziata al netto dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni avviate al recupero).

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.

Articolo 23 – Riduzioni varie

1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati coincide con l'intero territorio comunale.

2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Alla tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:

a) riduzione del 30 per cento, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

4. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. La tariffa può essere ridotta ai nuclei familiari che fruiscono di interventi comunali di sostegno al reddito per grave disagio economico, per anziani e/o disabili, famiglie in difficoltà economica per effetto di situazioni di crisi che hanno comportato la perdita del lavoro o la riduzione del reddito, secondo criteri, fattispecie, modalità di accesso all'agevolazione stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 Legge 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente ai sensi dell'art. 22 comma 2.

7. La Giunta Comunale può stabilire la concessione di RIDUZIONI da calcolare anche sul TOTALE DEL PRELIEVO SUI RIFIUTI sia per le unità domestiche che per quelle non domestiche in caso di particolari situazioni socio-economiche e epidemiologiche con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 660 della legge n. 143/2013.

Articolo 25 - Riduzioni per avviamento al riciclo

1. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione della tariffa in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, nel rispetto della vigente normativa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo. La riduzione è applicabile fino ad un massimo pari al 15%.

3. Il coefficiente percentuale di riduzione applicabile è dato dal rapporto tra il quantitativo documentato di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e la produzione complessiva di rifiuti assimilati prodotti

dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare.

4. La riduzione è concessa a consuntivo a condizione che il produttore dimostri di aver effettivamente

ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma successivo.

5. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;
- b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

6. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, prevista dal comma 6, la riduzione non è applicabile.

7. Al fine del calcolo del coefficiente di riduzione, se l'interessato non è in grado di dimostrare la quantità complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'unità locale, questa può essere determinata moltiplicando la superficie dell'unità locale assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo ($K_d = \text{Coefficiente di produzione Kg/mq anno}$) utilizzato per l'attribuzione (alla rispettiva tipologia di attività) della quota variabile della tariffa, indicato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

8. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del primo successivo invito (o avviso) di pagamento di cui all'articolo 30, comma 1.

Articolo 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 27 – Dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. Per le variazioni dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche si applica [l'art. 14, comma 3](#), del presente regolamento.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio tramite servizio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di ricevuta di avvenuta consegna nel caso di invio tramite PEC ferma restando la dimostrazione della data di ricevuta di accettazione in caso di accertamento.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato

a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

6. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo già versato con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di cui al comma 6, il tributo non è comunque dovuto, con decorrenza dal giorno successivo a quello di avvenuta cessazione dell'occupazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione dell'intestazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo. In particolare la dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

a) per le utenze domestiche:

1. generalità dell'occupante/detentore/possessore, e relativi codice fiscale e residenza, con indicazione del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);
2. generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
3. dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali utilizzati;
4. numero di occupanti dei locali;
5. generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti ma non residenti nei medesimi;
6. sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
7. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo;

b) per le utenze non domestiche:

1. dati identificativi del soggetto passivo: denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo PEC;
2. dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ovvero delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
3. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);
4. dati catastali, indirizzo di ubicazione dell'immobile comprensivo del numero dell'interno, ove

esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree utilizzati e loro partizioni interne;

5. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo;
6. sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
7. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
8. sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà, per i centri commerciali e di stoccaggio integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Articolo 29 - Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 30 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza:

- a) l'importo dovuto distintamente suddiviso per la componente rifiuti ed il tributo provinciale;
- b) l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la categoria d'uso dichiarata o accertata;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'importo di ogni singola rata e le scadenze per il versamento;
- e) tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è di norma riscosso in due rate scadenti il 31 Luglio e il 31 Ottobre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 Ottobre di ciascun anno. In caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo nel corso dell'anno solare, anche a conguaglio o in rettifica, l'importo complessivamente dovuto è di norma riscosso in due rate aventi scadenza con intervallo non inferiore a mesi tre.

3. Con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere stabilite scadenze per il pagamento diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal primo periodo del comma 2 del presente articolo.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui [all'articolo 33, comma 1](#), oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

7. A seguito di cessazione dell'occupazione dei locali e/o aree, in sede di conguaglio della tassa rifiuti, il Comune addebita all'utente i contenitori per la raccolta porta a porta concessi in comodato gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se consegnati all'utente subentrante nei locali e aree che ne attesta il ritiro al momento della denuncia della nuova occupazione. A tal fine viene stabilito l'importo del rimborso dovuto per tipologia di contenitore nella deliberazione delle tariffe annuali.

Articolo 31 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 32 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Articolo 33 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al [comma 1 dell'articolo 36](#) del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo 34 - Interessi

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno condecorrenza:
 - a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
 - b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Articolo 35 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi [dell'art. 34](#).

Articolo 36 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento

1. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.
2. Per le operazioni di verifica e di accertamento il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a) degli accertatori di cui all'art. 1, commi da 179 a 182, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - b) del proprio personale dipendente;
 - c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni nel rispetto della legislazione vigente;
Per accedere agli immobili il personale, di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio o da altre pubbliche amministrazioni.
3. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Articolo 37 - Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. L'avviso di accertamento deve indicare distintamente le somme dovute distinte per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Il contribuente, per le somme complessivamente dovute indicate negli avvisi di accertamento, ivi comprese le sanzioni e gli interessi applicati, non oltre il termine stabilito per il versamento può richiedere il pagamento in forma rateale sino ad un massimo di 6 rate trimestrali con applicazione degli interessi di cui all'articolo 34. Il contribuente decade dal beneficio della rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. Per quanto non disciplinato in via ordinaria dal presente comma si applica il regolamento generale delle entrate.
5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato con le modalità previste dal presente regolamento per il versamento della TARI.

Articolo 38 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 40. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente regolamento generale delle entrate in quanto compatibili o più favorevoli e se non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

Articolo 41 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.
2. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 14 del presente regolamento.
3. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2018 e sostituisce integralmente la parte terza del Regolamento I.U.C. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 17 del 8/9/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento

Il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti allo stesso regime dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo, che rispondono ai criteri qualitativi di cui alla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1., lettera a), quali:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine esimili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e

veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Percentuali di abbattimento forfetario della superficie per tipo di attività

Le percentuali di abbattimento sono applicabili nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali non assimilati

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30
Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	20
Barbiere, estetista, parrucchiere	20
Carrozzerie, elettrauto, autofficine	25
Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie	30
Lavanderie a secco, tintorie industriali	20
Marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Caseifici e cantine vinicole	60
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Gommista	40
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Laboratori fotografici o eliografici	45
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Officine metalmeccaniche	30
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.	40
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25
Cantieri navali	40

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche

Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti ai sensi dall'art. 14, comma 22, lettera a) del D.L. 201/2011.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

Classificazione delle Attività per comuni > 5000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

[NB: è possibile creare anche sottocategorie di utenza, nel rispetto del range dei coefficienti Kc e Kd]

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto del D. Lgs. 116/2020, per quanto concerne la nuova definizione di rifiuti urbani e il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, con conseguente intervento sulle seguenti disposizioni regolamentari:

- ARTICOLO 1 eliminati i riferimenti alla IUC ed alla natura tributaria della tassa;
- ARTICOLO 2 adeguato alla nuova disciplina D.Lgs. 116/2020;
- ARTICOLO 3 eliminato in considerazione delle novità normative introdotte dal D. Lgs. 116/2020;
- ARTICOLO 4 diventa articolo 3 e modificato ai sensi dell’art. 185d.lgs. 152/2006;
- ARTICOLO 5 diventa articolo 4;
- ARTICOLO 6 diventa articolo 5 e aggiornato il riferimento normativo secondo la nuova numerazione;
- ARTICOLO 7 diventa articolo 6;
- ARTICOLO 8 diventa articolo 7 ed eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati ai sensi del D.Lgs. 116/2020;
- ARTICOLO 9 diventa articolo 8 ed eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati ai sensi del D.Lgs. 116/2020;
- ARTICOLO 10 diventa articolo 9, eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati ai sensi del D.Lgs. 116/2020 e aggiornato in ottemperanza delle disposizioni di ARERA;
- ARTICOLO 11 diventa articolo 10 e aggiornato il riferimento normativo secondo la nuova numerazione;
- ARTICOLO 12 diventa articolo 11;
- ARTICOLO 13 diventa articolo 12;
- ARTICOLO 14 diventa articolo 13 e aggiornati i riferimenti normativi;
- ARTICOLO 15 diventa articolo 14;
- ARTICOLO 16 diventa articolo 15, aggiornati i riferimenti agli allegati e inserita previsione per le aziende agricole;
- ARTICOLO 17 diventa articolo 16 modificato ai sensi dell’articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, il quale stabilisce che il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

- ARTICOLO 18 diventa articolo 17;
- ARTICOLO 19 diventa articolo 18;
- ARTICOLO 20 diventa articolo 19 aggiornati i riferimenti normativi;
- ARTICOLO 21 diventa articolo 20;
- ARTICOLO 22 diventa articolo 21 aggiornati i riferimenti normativi con integrazione della previsione che le utenze domestiche che intendono effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardino ad uso esclusivo con dimensione di almeno 40 mq.
- ARTICOLO 23 diventa articolo 22 aggiornato ai sensi del D.Lgs. 116/2020;
- ARTICOLO 25 diventa articolo 23 aggiornato ai sensi del D.Lgs. 116/2020 e modificato il contenuto ai sensi dell'art. 1, co. 649, L. 147/2013;
- ARTICOLO 24 nuovo articolo per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero;
- ARTICOLO 26 diventa articolo 25;
- ARTICOLO 27 diventa articolo 26;
- ARTICOLO 28 diventa articolo 27 eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati ai sensi del D.Lgs. 116/2020;
- ARTICOLO 29 diventa articolo 28;
- ARTICOLO 30 diventa articolo 29 integrato con il riferimento alla deliberazione ARERA 444/2019;
- ARTICOLO 31 eliminato e il contenuto ricompreso nel precedente articolo;
- ARTICOLO 32 diventa articolo 30;
- ARTICOLO 33 diventa articolo 31;
- ARTICOLO 34 diventa articolo 32;
- ARTICOLO 35 diventa articolo 33 aggiornati i riferimenti normativi;
- ARTICOLO 36 diventa articolo 34 aggiornati i riferimenti normativi;
- ARTICOLO 37 diventa articolo 35 aggiornato alla L. 160/2019;
- ARTICOLO 36 nuovo articolo sulla rateizzazione dei debiti non assolti ai sensi della legge 160/2019 commi 796-802;
- ARTICOLO 38 diventa articolo 37 inserita l'esclusione prevista all'art. 5-ter del d.lgs. 218/1997, introdotto dal d.l. crescita 34/2019;
- ARTICOLO 39 diventa articolo 38 aggiornati il riferimento normativo;
- ARTICOLO 40 diventa articolo 39;

- ARTICOLO 41 diventa articolo 40 ed eliminati i riferimenti alla IUC e i commi non attinenti all'articolo.

ALLEGATO A eliminato, in considerazione delle novità normative introdotte dal D. Lgs. 116/2020.

ALLEGATO B diventa allegato A aggiornato ai sensi del D.Lgs. 116/2020;

ALLEGATO C diventa allegato B aggiornato ai sensi del D.L. 124/2019.

Proposta modifica del Regolamento TARI

Comune di Calcio

Regolamento Originario	Proposta di modifica
<p>Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Calcio dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.</p> <p>2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.</p> <p>3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Calcio destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, e di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.</p> <p>4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>	<p>Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Calcio della Tassa sui Rifiuti (Tari) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a norma dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.</p>
	<p><i>Comma 1 eliminato il riferimento alla IUC.</i></p> <p><i>Comma 2 eliminato in quanto il ns. Ente prevede la tariffa con natura corrispettiva.</i></p> <p><i>Comma 3 inserito il contenuto nel nuovo comma 1.</i></p>
<p>Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale d'igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi Sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;</p>	<p>Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale d'igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi Sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter, del D.lgs. n. 152/2006: a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature</p>

~~b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;~~

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

~~e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;~~

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere ~~b)~~, ~~ed e)~~ del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.lgs. n.152/2006:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135c.c.;

b) i rifiuti ~~derivanti~~ dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti ~~da~~ lavorazioni industriali;

d) i rifiuti ~~da~~ lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti ~~da~~ attività commerciali;

f) i rifiuti ~~da~~ attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. I riferimenti operati al "gestore del servizio", al "gestore" o al "soggetto gestore" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al d.lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al d.lgs. 152/2006;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade **e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;**

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da **aree cimiteriali**, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui **alle lettere c), d) ed e)** dell'articolo 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.lgs. n.152/2006:

) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle** attività agricole, agro-industriali **e della silvicoltura**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, **e della pesca;**

b) i rifiuti **prodotti dalle attività di costruzione e demolizione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle** lavorazioni industriali **se diversi da quelli di cui al comma 4;**

d) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle** lavorazioni artigianali **se diversi da quelli di cui al comma 4;**

e) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle** attività commerciali **se diversi da quelli di cui al comma 4;**

f) i rifiuti **prodotti nell'ambito delle** attività di servizio **se diversi da quelli di cui al comma 4;**

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, **nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;**

h) i rifiuti derivanti da attività **sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);**

i) i veicoli fuori uso.

6. I riferimenti operati al "gestore del servizio", al "gestore" o al "soggetto gestore" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

Comma 1: eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati, a seguito delle novità normative introdotte dal D. Lgs. 116/2020.

	<p><i>Comma 4: aggiornato ai sensi dell'art. 183, co. 2, lett. b-ter), d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 116/2020.</i></p> <p><i>Comma 5: aggiornato ai sensi dell'art. 184, co. 3, d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 116/2020.</i></p>
<p>Articolo 3 – Rifiuti assimilati agli urbani</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio sono assimilati ai rifiuti urbani le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A, provenienti da locali o luoghi destinati ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e sanitarie, purché, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di dette sostanze e la superficie complessiva, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd, di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. n. 158/1999 suddivise per classi di comuni, aumentato del 50 per cento.</p> <p>2. Possono essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma 1 purché il Comune, effettuate le opportune verifiche anche tramite il Gestore o affidatario del servizio, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, individui le specifiche misure organizzative atte a gestire tale tipologia di rifiuti. In tale caso il conferimento al servizio pubblico di raccolta è regolato da apposita convenzione con il Comune. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>3. Ai fini dell'assimilazione sono in ogni caso fatti salvi i limiti massimi di conferimento e stoccaggio eventualmente stabiliti nel regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del controllo e gestione dei flussi di conferimento al servizio pubblico, nonché i limiti stabiliti nei provvedimenti amministrativi di autorizzazione all'esercizio dell'isola ecologica emessi dagli enti istituzionalmente competenti.</p>	
	<p><i>Viene eliminato l'articolo sui rifiuti assimilati in quanto ex D.lgs. 116/2020 i rifiuti assimilati non esistono più.</i></p>
<p>Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</p> <p>1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs. n. 152/2006:</p> <p>a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in</p>	<p>Articolo 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</p> <p>1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs. n. 152/2006:</p> <p>a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni</p>

formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, ~~sfalci e potature~~, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), **dell'art 185 del d.lgs. 152/2006**, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso **quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali**, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, **anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi**, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali **o nell'ambito delle pertinenze idrauliche** ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del

	Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
	<i>Comma 1, lett. f) e g): modificata ai sensi dell'art. 185, co. 1, lett. f), d.lgs. 152/2006.</i> <i>Comma 2: aggiunta lettera e) così come previsto dall'art. 185, co. 1, lett. f), d.lgs. 152/2006.</i>
<p>Articolo 5 - Presupposto impositivo</p> <p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p>	Articolo 4
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>
<p>Articolo 6 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria</p> <p>1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:</p> <p>a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 27 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;</p> <p>b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. L'amministrazione del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.</p> <p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed</p>	<p>Articolo 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria</p> <p>1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:</p> <p>a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 26 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;</p> <p>b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.</p> <p>3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>4. L'amministrazione del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.</p> <p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di</p>

<p>aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.</p> <p>6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p>	<p>cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.</p> <p>6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.</p>
	<p><i>Comma 2 lett a): aggiornato il riferimento normativo secondo la nuova numerazione.</i></p>
<p>Articolo 7 – Soggetto attivo</p> <p>1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Calcio relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.</p> <p>2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.</p>	<p>Articolo 6</p>
	<p><i>Non si propone alcuna modifica.</i></p>
<p>Articolo 8 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo</p> <p>1. Sono soggetti al tributo tutti i locali o aree scoperte comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione d'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) aree scoperte pertinenziali o accessorie, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";</p> <p>d) aree scoperte operative, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;</p> <p>e) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;</p>	<p>Articolo 7- Locali e aree scoperte soggetti al tributo</p> <p>1. Sono soggetti al tributo tutti i locali o aree scoperte comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione d'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p>a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;</p> <p>b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p>c) aree scoperte pertinenziali o accessorie, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";</p> <p>d) aree scoperte operative, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;</p> <p>e) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>f) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali,</p>

<p>f) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.</p> <p>3. La presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.</p>	<p>artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.</p> <p>3. La presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.</p>
<p>Articolo 9 - Base imponibile</p> <p>1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.</p> <p>2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p> <p>3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>4. La superficie calpestabile dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne</p>	<p><i>Comma 1 e comma 4 eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati.</i></p> <p>Articolo 8- Base imponibile</p> <p>1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.</p> <p>2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.</p> <p>3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>4. La superficie calpestabile dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne</p>

<p>assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.</p> <p>5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.</p> <p>7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.</p> <p>8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) come risultanti dalla banca dati comunale.</p>	<p>assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.</p> <p>5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.</p> <p>6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.</p> <p>7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.</p> <p>8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) come risultanti dalla banca dati comunale.</p>
	<p><i>Comma 1 eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati.</i></p>
<p>Articolo 10 - Determinazione e approvazione delle tariffe</p> <p>1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati da coprire con il gettito tariffario sono stabiliti annualmente con il piano finanziario redatto in base al rendiconto predisposto dall'affidatario del servizio e degli eventuali costi sostenuti dal Comune. I costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.</p> <p>3. Il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa o con funzioni di supporto al D.P.R. 158/1999, sempre nel rispetto del sopra indicato principio.</p> <p>4. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore o minore dei costi verificati a consuntivo, lo scostamento, eccedente o mancante, è accreditato o addebitato nel piano finanziario relativo al successivo esercizio o, comunque, non oltre il terzo:</p>	<p>Articolo 9 - Determinazione e approvazione delle tariffe</p> <p>1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con il gettito tariffario sono stabiliti annualmente con il piano finanziario redatto in base al rendiconto predisposto dall'affidatario del servizio e degli eventuali costi sostenuti dal Comune. I costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.</p> <p>3. Il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa o con funzioni di supporto al D.P.R. 158/1999, sempre nel rispetto del sopra indicato principio.</p> <p>4. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore o minore dei costi verificati a consuntivo, lo scostamento, eccedente o mancante, è accreditato o addebitato nel piano finanziario relativo al successivo esercizio o, comunque, non oltre il terzo:</p> <p>a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;</p>

<p>a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;</p> <p>b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.</p> <p>5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.</p> <p>7. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.</p> <p>8. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.</p>	<p>b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.</p> <p>5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.</p> <p>7. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.</p> <p>8. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.</p>
	<p><u>Comma 6:</u> <i>si eliminata parte come indicato, in quanto rientra tra le competenze ARERA.</i></p>
<p>Articolo 11 - Articolazione della tariffa</p> <p>1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.</p> <p>2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione</p>	<p>Articolo 10 - Articolazione della tariffa</p> <p>1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.</p> <p>2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione</p>

<p>di rifiuti, riportate nell'allegato C al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale. In particolare possono essere costituite sottocategorie di utenze non domestiche presenti in centri commerciali con rilevante flusso regionale di consumatori.</p> <p>3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, suddivise per classi di comuni.</p> <p>4. Ai sensi del comma 658, dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del D.P.R. 158/1999, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 del presente regolamento.</p> <p>5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:</p> <p>a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;</p> <p>b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al d.P.R. 158/1999, oppure altri coefficienti al di fuori dei valori minimi e massimi previsti dallo stesso decreto, motivati dalla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie rilevata dal servizio per effetto della misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto, come previsto dall'art. 10.</p>	<p>di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale. In particolare possono essere costituite sottocategorie di utenze non domestiche presenti in centri commerciali con rilevante flusso regionale di consumatori.</p> <p>3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, suddivise per classi di comuni.</p> <p>4. Ai sensi del comma 658, dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del D.P.R. 158/1999, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'art. 21 del presente regolamento.</p> <p>5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:</p> <p>a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;</p> <p>b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al d.P.R. 158/1999, oppure altri coefficienti al di fuori dei valori minimi e massimi previsti dallo stesso decreto, motivati dalla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie rilevata dal servizio per effetto della misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto, come previsto dall'art. 9.</p>
	<p><i>Comma 2: a seguito dell'eliminazione dell'allegato A, l'allegato C diventerà allegato B</i></p> <p><i>Comma 2 e comma 5 aggiornato il riferimento normativo a seguito della nuova numerazione del Regolamento</i></p>
<p>Articolo 12 - Periodo di applicazione del tributo</p> <p>1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussistono i presupposti per la sua applicazione in conformità alla legge e al presente regolamento.</p> <p>2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del tributo e sussiste sino al giorno in cui questi cessano. La cessazione deve essere dichiarata con le modalità previste dal presente regolamento.</p>	<p>Articolo 11</p>

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo dovuto, intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo dovuto, producono effetti dal giorno in cui esse si verificano. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a conguaglio in occasione della prima successiva emissione degli inviti di pagamento.

Non si propone alcuna modifica.

Articolo 13 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del d.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, d.P.R. n. 158/1999 (TV) e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.

3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVagg minima).

4. I conferimenti (litri) di rifiuti indifferenziati eccedenti tale numero minimo saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro.

5. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro / litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

6. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (litri o chili) saranno addebitati

Articolo 12

<p>applicando la tariffa euro / unità di misura determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica.</i></p>
<p>Articolo 14 - Occupanti le utenze domestiche</p> <p>1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti del nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa (es.: Ospitalità), risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 15 giorni. Per tale periodo si sommano eventuali singoli periodi che riguardano tale tipo di occupazione, pur se non continuativi nell'arco dell'intero anno solare e pur se riguardo a soggetti diversi.</p> <p>2. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa, ma che risultano temporaneamente assenti, per un periodo superiore a 6 mesi, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nei seguenti casi:</p> <p>a) soggetti dimoranti in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);</p> <p>b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero;</p> <p>c) soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;</p> <p>d) soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari;</p> <p>3. Il numero di componenti del nucleo familiare e le relative variazioni devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 27, fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel comune le quali sono comunicate o acquisite d'ufficio dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Ai fini dell'applicazione e riscossione del tributo il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante dalle variazioni anagrafiche. Per le variazioni di utenze intercorse in corso d'anno (attivazioni, variazioni e/o cessazioni), si fa riferimento alla data di inizio della variazione medesima. In ogni caso per le variazioni intervenute o annotate successivamente alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, il conguaglio è effettuato in occasione della successiva emissione.</p> <p>4. Qualora per i locali oggetto di tassazione non risulti altrimenti possibile determinare il numero degli occupanti è utilizzabile un numero di occupanti a forfait pari a 1 (uno), fatta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.</p>	<p>Articolo 13 Occupanti le utenze domestiche</p> <p>1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti del nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa (es.: Ospitalità), risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 15 giorni. Per tale periodo si sommano eventuali singoli periodi che riguardano tale tipo di occupazione, pur se non continuativi nell'arco dell'intero anno solare e pur se riguardo a soggetti diversi.</p> <p>2. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa, ma che risultano temporaneamente assenti, per un periodo superiore a 6 mesi, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nei seguenti casi:</p> <p>a) soggetti dimoranti in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);</p> <p>b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero;</p> <p>c) soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;</p> <p>d) soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari;</p> <p>3. Il numero di componenti del nucleo familiare e le relative variazioni devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 26, fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel comune le quali sono comunicate o acquisite d'ufficio dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Ai fini dell'applicazione e riscossione del tributo il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante dalle variazioni anagrafiche. Per le variazioni di utenze intercorse in corso d'anno (attivazioni, variazioni e/o cessazioni), si fa riferimento alla data di inizio della variazione medesima. In ogni caso per le variazioni intervenute o annotate successivamente alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, il conguaglio è effettuato in occasione della successiva emissione.</p> <p>4. Qualora per i locali oggetto di tassazione non risulti altrimenti possibile determinare il numero degli occupanti è utilizzabile un numero di occupanti a forfait pari a 1 (uno), fatta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.</p> <p>5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze</p>

<p>5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da 1 (un) occupante. I medesimi luoghi, se pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa.</p> <p>6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p>	<p>domestiche condotte da 1 (un) occupante. I medesimi luoghi, se pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa.</p> <p>6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p>
	<p>Comma 3 aggiornati i riferimenti normativi secondo la nuova numerazione del Reg.</p>
<p>Articolo 15 - Tariffa per le utenze non domestiche</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.</p> <p>3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVagg. minima).</p> <p>4. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro. (TVecc).</p> <p>5. In occasione di feste, manifestazioni ed eventi organizzati da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, che effettuano la pesatura del rifiuto indifferenziato, la tariffa variabile eccedente applicata sarà la stessa €/kg che sostiene il Comune per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato.</p> <p>6. Sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze mercatali, di cui alle categorie 16 e 29, per le stesse non si applica la tariffa TVecc.</p>	<p>Articolo 14</p>

<p>7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.</p> <p>8. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica.</i></p>
<p>Articolo 16 - Classificazione delle utenze non domestiche</p> <p>1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.</p> <p>2. La classificazione di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato C viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.</p> <p>3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia/categoria d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione funzionale.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p> <p>6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.</p>	<p>Articolo 15 Classificazione delle utenze non domestiche</p> <p>1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.</p> <p>2. La classificazione di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.</p> <p>3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia/categoria d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione funzionale.</p> <p>5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p> <p>6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.</p> <p>7. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola (quali ad esempio attività di agriturismo con o senza affitto di stanze) che producono rifiuti simili e analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza per avvalersi del servizio pubblico gestione rifiuti.</p>
	<p><i>Comma 1 e 2: a seguito dell'eliminazione dell'allegato A, l'allegato C diventa allegato B.</i></p> <p><i>Comma 7 previsione specifica per particolari attività agricole;</i></p>
<p>Articolo 17 - Tariffa giornaliera</p> <p>1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea</p>	<p>Articolo 16 - Tariffa giornaliera</p> <p>1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013,</p>

quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

3. Salvo diversa determinazione, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.

4. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio, non si applica l'articolo 23.

7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

~~8. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari e le fiere la tariffa giornaliera è conglobata nel canone/tassa per la concessione di posteggi su aree di mercati o di fiere, ed è riscossa dal Comune congiuntamente.~~

~~9. L'organizzatore della manifestazione deve assicurare al Comune una gestione orientata alla migliore differenziazione del rifiuto e alla minore produzione di rifiuto residuo, adottando iniziative tali da raggiungere il risultato prima indicato come: ecopoint (centri unici di conferimento dei rifiuti presidiati da tutor in grado di guidare gli utenti nella corretta separazione dei rifiuti da conferire), utilizzo di stoviglie biodegradabili o altro.~~

~~10. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree private ad uso pubblico, oltre al pagamento della tariffa prevista, il Comune può assicurare tramite il gestore del servizio, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali: il servizio di ecopoint, il noleggio, lo svuotamento e lo smaltimento di rifiuti indifferenziati dei contenitori, pulizia stradale straordinaria e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.~~

~~11. Il corrispettivo di cui al punto 10 è dovuto dal soggetto organizzatore ad integrazione della tariffa.~~

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

2. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.

3. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

5. Salvo diversa determinazione, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.

6. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio, non si applica l'articolo 22.

7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

	<p><i>Dal 1° gennaio 2021, ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee e temporanee ripetute es. mercato settimanale all'aperto – come il ns. caso</i></p> <p><i>Di conseguenza, si integra l'articolo inserendo al comma 1 un rimando alla nuova disciplina.</i></p> <p><i>Al comma 2 l'articolo è stato integrato con la previsione della TARI giornaliera per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico, di durata inferiore a 183 giorni.</i></p>
<p>Articolo 18 - Tributo provinciale</p> <p>1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero (o tariffa giornaliera), è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.</p> <p>2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI.</p>	<p>Articolo 17</p>
	<p><i>Non si propone alcuna modifica.</i></p>
<p>Articolo 19 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</p> <p>1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:</p> <p>a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili nonché sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;</p> <p>b) i solai e i sottotetti non collegati all'unità immobiliare da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;</p> <p>c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;</p> <p>e) i locali in oggettive condizioni di non utilizzo o di inabitabilità-inagibilità, purché di fatto non utilizzati, nonché le unità immobiliari di fatto non utilizzate, per le quali siano stati acquisiti, anche in forma tacita, titoli abilitativi per interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di effettiva rioccupazione o riutilizzo;</p>	<p>Articolo 18</p>

<p>f) le aree impraticabili o intercluse delimitate da stabile recinzione, nonché le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;</p> <p>g) gli impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; alle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;</p> <p>h) le superfici scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;</p> <p>i) le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti.</p> <p>l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno.</p> <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dalle autorità competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi, la rinuncia agli stessi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>
<p>Articolo 20 - Esclusione dall'obbligo di conferimento</p> <p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 19, in quanto compatibili.</p>	<p>Articolo 19 - Esclusione dall'obbligo di conferimento</p> <p>1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.</p> <p>2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 18, in quanto compatibili.</p>
<p>Articolo 21- Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio</p> <p>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a</p>	<p>Articolo 20 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio</p> <p>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a</p>

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

~~3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.~~

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, ~~o ad essi assimilati~~, e di rifiuti speciali ~~non assimilati~~ o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate, per tipo di attività, nell'~~allegato B~~.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:

- a) indicare, nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti di cui al comma 1, distinte per tipologia di rifiuti prodotti (urbani, ~~assimilati agli urbani~~, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e per relativo codice CER;
- b) dichiarare entro il 31 marzo dell'anno successivo i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento/trattamento tramite operatori economici abilitati.

6. Per i produttori di rifiuti speciali ~~non assimilabili agli urbani~~ non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali ~~non assimilabili~~, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali ~~non assimilabili~~, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree nonché dei

proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate, per tipo di attività, **nell'allegato A**.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:

- a) indicare, nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti di cui al comma 1, distinte per tipologia di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e per relativo codice CER;
- b) dichiarare entro il 31 marzo dell'anno successivo i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento/trattamento tramite operatori economici abilitati.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree nonché dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

7. Al fine della corretta determinazione delle superfici escluse dal tributo ai sensi del **comma 5**, i soggetti interessati sono soggetti alla disciplina dettata dal **comma 3**, del presente articolo.

<p>magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</p> <p>7. Al fine della corretta determinazione delle superfici escluse dal tributo ai sensi del comma 6, i soggetti interessati sono soggetti alla disciplina dettata dal comma 4, del presente articolo.</p>	
	<p><i>Comma 3: eliminato, in quanto relativo ai rifiuti assimilati.</i></p> <p><i>Comma 4: l'allegato B viene eliminato a seguito del D.Lgs. 116/2020 e diventerà allegato A.</i></p> <p><i>Eliminati tutti i riferimenti ai rifiuti assimilati.</i></p>
<p>Articolo 22 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche</p> <p>1. La riduzione, previste dall'art. 11, comma 4, del presente regolamento, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante:</p> <p>a) una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;</p> <p>b) una riduzione della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile alle utenze domestiche determinata da una quota percentuale, in misura minima pari al 30 per cento e massima pari al rapporto tra il totale della superficie imponibile riferibile a tali utenze e la superficie imponibile totale, dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni riciclabili avviate al recupero e dei costi evitati di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi stimati teorici e i costi effettivi di smaltimento riferiti alle quantità di rifiuti raccolta in maniera differenziata al netto dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni avviate al recupero).</p> <p>2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.</p>	<p>Articolo 21 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche</p> <p>1. La riduzione, previste dall'art. 10, comma 4, del presente regolamento, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante:</p> <p>a) una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; le utenze domestiche che intendono effettuare il compostaggio debbono essere dotate di un orto e/o giardino ad uso esclusivo con dimensione di almeno 40 mq.</p> <p>b) una riduzione della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile alle utenze domestiche determinata da una quota percentuale, in misura minima pari al 30 per cento e massima pari al rapporto tra il totale della superficie imponibile riferibile a tali utenze e la superficie imponibile totale, dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni riciclabili avviate al recupero e dei costi evitati di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi stimati teorici e i costi effettivi di smaltimento riferiti alle quantità di rifiuti raccolta in maniera differenziata al netto dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni avviate al recupero).</p> <p>2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.</p>

	<p><i>Comma 1 aggiornato il riferimento normativo. – Comma 1 lettera a – inserito minimo riferimento mq area orto e/o giardino esclusivo</i></p>
<p>Articolo 23 – Riduzioni varie</p> <p>1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati coincide con l'intero territorio comunale.</p> <p>2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>3. Alla tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:</p> <p>a) riduzione del 30 per cento, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.</p> <p>4. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>5. La tariffa può essere ridotta ai nuclei familiari che fruiscono di interventi comunali di sostegno al reddito per grave disagio economico, per anziani e/o disabili, famiglie in difficoltà economica per effetto di situazioni di crisi che hanno comportato la perdita del lavoro o la riduzione del reddito, secondo criteri, fattispecie, modalità di accesso all'agevolazione stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>6. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 Legge 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente ai sensi dell'art. 22 comma 2.</p> <p>7. La Giunta Comunale può stabilire la concessione di RIDUZIONI da calcolare anche sul TOTALE DEL PRELIEVO SUI RIFIUTI sia per le unità domestiche che per quelle non domestiche in caso di particolari situazioni socio-economiche</p>	<p>Articolo 22 Riduzioni varie</p> <p>1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani coincide con l'intero territorio comunale.</p> <p>2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p> <p>3. Alla tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:</p> <p>a) riduzione del 30 per cento, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.</p> <p>4. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p> <p>5. La tariffa può essere ridotta ai nuclei familiari che fruiscono di interventi comunali di sostegno al reddito per grave disagio economico, per anziani e/o disabili, famiglie in difficoltà economica per effetto di situazioni di crisi che hanno comportato la perdita del lavoro o la riduzione del reddito, secondo criteri, fattispecie, modalità di accesso all'agevolazione stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.</p> <p>6. La Giunta Comunale può stabilire la concessione di RIDUZIONI da calcolare anche sul TOTALE DEL PRELIEVO SUI RIFIUTI sia per le unità domestiche che per quelle non domestiche in caso di particolari situazioni socio-economiche e epidemiologiche con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 660 della legge n. 143/2013.</p>

<p>e epidemiologiche con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 660 della legge n. 143/2013.</p>	
	<p><i>Comma 6: si elimina il comma, in quanto a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 116/2020, le attività agricole e connesse producono solo rifiuti speciali</i></p>
<p>Articolo 25 - Riduzioni per avviamento al riciclo 1. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 2. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione della tariffa in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, nel rispetto della vigente normativa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo. La riduzione è applicabile fino ad un massimo pari al 15%. 3. Il coefficiente percentuale di riduzione applicabile è dato dal rapporto tra il quantitativo documentato di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo e la produzione complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare. 4. La riduzione è concessa a consuntivo a condizione che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma successivo. 5. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione: a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero; b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi; c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture); d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione. 6. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, prevista dal comma 6, la riduzione non è applicabile. 7. Al fine del calcolo del coefficiente di riduzione, se l'interessato non è in grado di dimostrare la quantità</p>	<p>Articolo 23 - Riduzioni per avviamento al riciclo 1. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 2. I produttori di rifiuti speciali beneficiano di una riduzione della tariffa in relazione alle quantità di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter punto 2 che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, nel rispetto della vigente normativa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo è calcolata, in misura proporzionale, in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo nel corso dell'anno solare. 3. Il coefficiente percentuale di riduzione applicabile è dato dal rapporto tra il quantitativo documentato di rifiuti urbani avviati al riciclo e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare. 4. La riduzione è concessa a consuntivo a condizione che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani presentando la documentazione di cui al comma successivo. 5. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione: a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero; b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi; c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture); d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione. 6. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, prevista dal comma 6, la riduzione non è applicabile. 7. Al fine del calcolo del coefficiente di riduzione, se l'interessato non è in grado di dimostrare la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale, questa</p>

<p>complessiva di rifiuti assimilati prodotti dall'unità locale, questa può essere determinata moltiplicando la superficie dell'unità locale assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo (Kd = Coefficiente di produzione Kg/mq anno) utilizzato per l'attribuzione (alla rispettiva tipologia di attività) della quota variabile della tariffa, indicato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.</p> <p>8. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del primo successivo invito (o avviso) di pagamento di cui all'articolo 30, comma 1.</p>	<p>può essere determinata moltiplicando la superficie dell'unità locale assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo (Kd = Coefficiente di produzione Kg/mq anno) utilizzato per l'attribuzione (alla rispettiva tipologia di attività) della quota variabile della tariffa, indicato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.</p> <p>8. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del primo successivo invito (o avviso) di pagamento di cui all'articolo 29, comma 1.</p>
	<p><i>L'avvio al riciclo per i rifiuti speciali è ancora previsto ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 e va coordinato con il successivo articolo sull'avvio al recupero.</i></p> <p><i>Si segnala che la norma presenta ancora il riferimento ai rifiuti assimilati, categoria non più esistente, per cui l'articolo è stato aggiornato sostituendolo con i rifiuti urbani, secondo le nuove disposizioni recate dal D.lgs 116 del 2020.</i></p> <p><i><u>Comma 2:</u> modificato il contenuto ai sensi dell'art. 1, co. 649, L. 147/2013 ed eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, secondo quanto stabilito dal D, Lgs. 116/2020.</i></p> <p><i>La riduzione come indicato dal comma 2, nel rispetto dell'art. 1, co. 649, L. 143/2013, deve essere proporzionale alla quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, pertanto il limite alla riduzione del 15%, è stato eliminato.</i></p>
	<p>Art. 24 -AGEVOLAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE EFFETTUANO L'AVVIO AL RECUPERO</p> <p>1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).</p> <p>2. Le utenze non domestiche possono ricorrere ai gestori privati di raccolta per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure dietro richiesta al gestore pubblico, possono riprendere ad usufruire dell'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.</p> <p>3. Le utenze non domestiche potranno uscire dal servizio pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, se provvederanno a presentare apposita comunicazione entro il prossimo 31 maggio.</p> <p>4. Dal 2022, tale termine è posticipato al 30 giugno per le comunicazioni che le suddette utenze presenteranno al Comune o al gestore del servizio rifiuti, con possibilità di fuoriuscire dal servizio pubblico, dall'anno d'imposta successivo a quello di presentazione dell'istanza.</p> <p>5. Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi</p>

	<i>dello stesso, l'Ente procederà con il recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</i>
	<i>Si inserisce un articolo conforme alla nuova disciplina del d.lgs. 116/2020.</i>
<p>Articolo 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni</p> <p>1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.</p>	Articolo 25
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>
<p>Articolo 27 – Dichiarazione</p> <p>1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.</p> <p>2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.</p> <p>3. Per le variazioni dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche si applica l'art. 14, comma 3, del presente regolamento.</p> <p>4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio tramite servizio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di ricevuta di avvenuta consegna nel caso di invio tramite PEC ferma restando la dimostrazione della data di ricevuta di accettazione in caso di accertamento.</p> <p>5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.</p> <p>6. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal</p>	Articolo 26

dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo già versato con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di cui al comma 6, il tributo non è comunque dovuto, con decorrenza dal giorno successivo a quello di avvenuta cessazione dell'occupazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione dell'intestazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Non si propone alcuna modifica.

Articolo 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo. In particolare la dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

a) per le utenze domestiche:

1. generalità dell'occupante/detentore/possessore, e relativi codice fiscale e residenza, con indicazione del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);

2. generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

3. dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali utilizzati;

4. numero di occupanti dei locali;

5. generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti ma non residenti nei medesimi;

6. sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

Articolo 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo. In particolare la dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:

a) per le utenze domestiche:

1. generalità dell'occupante/detentore/possessore, e relativi codice fiscale e residenza, indirizzo mail e indirizzo pec, n. cell. con indicazione del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);

2. generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

3. dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali utilizzati;

4. numero di occupanti dei locali;

5. generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti ma non residenti nei medesimi;

6. sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

7. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo;

<p>7. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo;</p> <p>b) per le utenze non domestiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dati identificativi del soggetto passivo: denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo PEC; 2. dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ovvero delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; 3. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...); 4. dati catastali, indirizzo di ubicazione dell'immobile comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree utilizzati e loro partizioni interne; 5. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo; 6. sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; 7. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani; 8. sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; <p>2. La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà, per i centri commerciali e di stoccaggio integrati, dal gestore dei servizi comuni. <p>3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.</p> <p>4. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.</p>	<p>b) per le utenze non domestiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dati identificativi del soggetto passivo: denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo PEC; 2. dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ovvero delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; 3. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...), indirizzo pec, n. cell.ecc, 4. dati catastali, indirizzo di ubicazione dell'immobile comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree utilizzati e loro partizioni interne; 5. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo; 6. sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; 7. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali; 8. sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; <p>2. La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo; b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge; c) per gli edifici in multiproprietà, per i centri commerciali e di stoccaggio integrati, dal gestore dei servizi comuni. <p>3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.</p> <p>4. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.</p>
<p>Articolo 29 - Funzionario responsabile</p> <p>1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,</p>	<p><i>Comma 7 eliminato il riferimento ai rifiuti assimilati.</i></p> <p>Articolo 28</p>

<p>compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.</p>	
	<p><i>Non si propone alcuna modifica.</i></p>
<p>Articolo 30 – Riscossione</p> <p>1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza:</p> <p>a) l'importo dovuto distintamente suddiviso per la componente rifiuti ed il tributo provinciale;</p> <p>b) l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la categoria d'uso dichiarata o accertata;</p> <p>c) le tariffe applicate;</p> <p>d) l'importo di ogni singola rata e le scadenze per il versamento;</p> <p>e) tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.</p> <p>2. L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è di norma riscosso in due rate scadenti il 31 Luglio e il 31 Ottobre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 Ottobre di ciascun anno. In caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo nel corso dell'anno solare, anche a conguaglio o in rettifica, l'importo complessivamente dovuto è di norma riscosso in due rate aventi scadenza con intervallo non inferiore a mesi tre.</p> <p>3. Con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere stabilite scadenze per il pagamento diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal primo periodo del comma 2 del presente articolo.</p> <p>4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</p> <p>5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno</p>	<p>Articolo 29 - Riscossione</p> <p>1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza:</p> <p>a) l'importo dovuto distintamente suddiviso per la componente rifiuti ed il tributo provinciale;</p> <p>b) l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la categoria d'uso dichiarata o accertata;</p> <p>c) le tariffe applicate;</p> <p>d) l'importo di ogni singola rata e le scadenze per il versamento;</p> <p>e) tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e tutte le informazioni previste dalla deliberazione 444/2019/R/rif del 31/10/2019 dell'ARERA, in materia di "trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza.</p> <p>2. L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è di norma riscosso in due rate scadenti il 31 Luglio e il 31 Ottobre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 Ottobre di ciascun anno. In caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo nel corso dell'anno solare, anche a conguaglio o in rettifica, l'importo complessivamente dovuto è di norma riscosso in due rate aventi scadenza con intervallo non inferiore a mesi tre.</p> <p>3. Con delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe, oppure con delibera di Giunta Comunale, in caso di necessità, possono essere stabilite scadenze per il pagamento diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal primo periodo del comma 2 del presente articolo.</p> <p>4. La tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali oppure tramite la piattaforma digitale pagoPA.</p> <p>5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso</p>

<p>concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.</p> <p>7. A seguito di cessazione dell'occupazione dei locali e/o aree, in sede di conguaglio della tassa rifiuti, il Comune addebita all'utente i contenitori per la raccolta porta a porta concessi in comodato gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se consegnati all'utente subentrante nei locali e aree che ne attesta il ritiro al momento della denuncia della nuova occupazione. A tal fine viene stabilito l'importo del rimborso dovuto per tipologia di contenitore nella deliberazione delle tariffe annuali.</p>	<p>versamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</p> <p>6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.</p> <p>7. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dal comune nell'avviso di pagamento secondo le modalità di versamento indicate nel presente articolo.</p> <p>8. A seguito di cessazione dell'occupazione dei locali e/o aree, in sede di conguaglio della tassa rifiuti, il Comune addebita all'utente i contenitori per la raccolta porta a porta concessi in comodato gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se consegnati all'utente subentrante nei locali e aree che ne attesta il ritiro al momento della denuncia della nuova occupazione. A tal fine viene stabilito l'importo del rimborso dovuto per tipologia di contenitore nella deliberazione delle tariffe annuali.</p>
	<p><i>Comma 1: integrato con il riferimento alla deliberazione ARERA 444/2019.</i></p> <p><i>Comma 3: inserita la previsione della Delibera di Giunta Comunale in caso di necessità.</i></p> <p><i>Comma 4 "nuovo": aggiunte le possibili modalità di pagamento.</i></p> <p><i>Comma 7 "nuovo": è stato modificato ai sensi dell'art 3, co. 3 Decreto 1° luglio 2020 "Criteri e modalità relativi al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)".</i></p>
<p>Articolo 31 - Riscossione coattiva</p> <p>1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.</p> <p>2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.</p>	
	<p><i>L'articolo potrebbe essere eliminato in quanto il contenuto è ricompreso nel precedente articolo.</i></p>
<p>Articolo 32 - Somme di modesto ammontare</p>	<p>Articolo 30</p>

<p>1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.</p>	
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>
<p>Articolo 33 – Sanzioni</p> <p>1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</p> <p>2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 36 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p> <p>5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p> <p>6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.</p>	Articolo 31
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>
<p>Articolo 34 - Interessi</p> <p>1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.</p> <p>2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:</p> <p>a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;</p> <p>b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.</p>	Articolo 32
	<i>Non si propone alcuna modifica.</i>

<p>Articolo 35 – Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell'art. 34.</p>	<p>Articolo 33– Rimborsi</p> <p>1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell'art. 32.</p>
	<p><i>Comma 2 aggiornato il riferimento normativo.</i></p>
<p>Articolo 36 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento</p> <p>1. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui agli articoli 27 e 28 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:</p> <p>a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;</p> <p>b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.</p> <p>2. Per le operazioni di verifica e di accertamento il Comune ha facoltà di avvalersi:</p> <p>a) degli accertatori di cui all'art. 1, commi da 179 a 182, della Legge n. 296/2006, ove nominati;</p> <p>b) del proprio personale dipendente;</p> <p>c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni nel rispetto della legislazione vigente;</p> <p>Per accedere agli immobili il personale, di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo ed esibire apposito documento di riconoscimento.</p> <p>d) di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio o da altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>3. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:</p> <p>a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;</p> <p>b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;</p> <p>c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;</p> <p>d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.</p>	<p>Articolo 34 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento</p> <p>1. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:</p> <p>a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;</p> <p>b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.</p> <p>2. Per le operazioni di verifica e di accertamento il Comune ha facoltà di avvalersi:</p> <p>a) degli accertatori di cui all'art. 1, commi da 179 a 182, della Legge n. 296/2006, ove nominati;</p> <p>b) del proprio personale dipendente;</p> <p>c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni nel rispetto della legislazione vigente;</p> <p>Per accedere agli immobili il personale, di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo ed esibire apposito documento di riconoscimento.</p> <p>d) di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio o da altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>3. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:</p> <p>a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;</p> <p>b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;</p> <p>c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;</p> <p>d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.</p>

<p>Articolo 37 - Accertamento</p> <p>1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.</p> <p>2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.</p> <p>3. L'avviso di accertamento deve indicare distintamente le somme dovute distinte per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.</p> <p>4. Il contribuente, per le somme complessivamente dovute indicate negli avvisi di accertamento, ivi comprese le sanzioni e gli interessi applicati, non oltre il termine stabilito per il versamento può richiedere il pagamento in forma rateale sino ad un massimo di 6 rate trimestrali con applicazione degli interessi di cui all'articolo 34. Il contribuente decade dal beneficio della rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. Per quanto non disciplinato in via ordinaria dal presente comma si applica il regolamento generale delle entrate.</p>	<p><i>Comma 1 aggiornato il riferimento normativo.</i></p> <p>Articolo 35 - Accertamento</p> <p>1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.</p> <p>2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.</p> <p>3. L'avviso di accertamento deve indicare distintamente le somme dovute distinte per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.</p> <p>6. L'avviso di accertamento deve altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.</p>
--	--

<p>5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.</p> <p>7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento è effettuato con le modalità previste dal presente regolamento per il versamento della TARI.</p>	
	<p><i>comma 4: si elimina e si prevede un articolo specifico sulla rateizzazione come indicato al prossimo articolo, aggiornato alla l. 160/2019.</i></p> <p><i>Comma 5 e 7 eliminati in quanto ripetizioni.</i></p>
	<p>Art 36– Rateizzazione dei debiti non assolti</p> <p>1. Con riferimento alla disciplina relativa alla dilazione dei debiti non assolti, si rinvia al Regolamento generale delle entrate vigente.</p>
	<p><i>Si effettua inserimento di un rinvio al regolamento generale delle entrate per la disciplina relativa alla dilazione.</i></p>
<p>Articolo 38 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso</p> <p>1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.</p> <p>3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.</p>	<p>Articolo 37 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso</p> <p>1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 con esclusione dell'applicazione dell'articolo 5-ter del citato decreto legislativo.</p> <p>3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.</p>
	<p><i>Si precisa l'esclusione dell'art. 5-ter del d.lgs. 218/1997, introdotto dal D.L. crescita 34/2019, che descrive l'invito obbligatorio: l'obbligo per l'ufficio competente di invitare il contribuente a comparire per instaurare una procedura di accertamento con adesione, prima della notifica dell'atto impositivo. Il citato obbligo opera qualora la verifica fiscale non si sia conclusa con la consegna di un verbale di constatazione. Pertanto, al fine di evitare il rischio di vedersi sollevare l'eccezione sul vizio di procedura, ove non venga rispettato l'invito obbligatorio, si prevede esplicitamente l'esclusione dell'art. 5-ter del d.lgs. 218/1997.</i></p>
<p>Articolo 39 - Trattamento dei dati personali</p> <p>1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".</p>	<p>Articolo 38 - Trattamento dei dati personali</p> <p>1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.</p>
	<p><i>Eliminato il riferimento al d.lgs. 196/2003 ed integrata la disposizione con il riferimento al reg. UE 2016/679.</i></p>

<p>Articolo 40. Clausola di adeguamento</p> <p>1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.</p> <p>2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>3. Al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente regolamento generale delle entrate in quanto compatibili o più favorevoli e se non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.</p>	<p>Articolo 39</p>
	<p><i>Non si propone alcuna modifica.</i></p>
<p>Articolo 41 – Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.</p> <p>2. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche è determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti nel Comune il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato secondo il criterio dettato dal comma 4 dell'art. 14 del presente regolamento.</p> <p>3. In assenza di dichiarazioni, in sede di prima applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.</p> <p>4. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2018 e sostituisce integralmente la parte terza del Regolamento I.U.C. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 17 del 8/9/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>Articolo 40 – Disposizioni transitorie e finali</p> <p>1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.</p> <p>2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2018</p>
	<p><i>Si elimina il comma 2 e 3 in quanto non attinenti alle disposizioni transitorie e finali.</i></p> <p><i>Si elimina il comma 4 a seguito dell'eliminazione della IUC.</i></p>

Allegato originario	Nuovo allegato
<p style="text-align: center;">ALLEGATO A</p> <p>Sostanze assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento</p> <p>Il Comune dichiara rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, e perciò sottoposti allo stesso regime dei rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito, a titolo esemplificativo, che rispondono ai criteri qualitativi di cui alla delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1., lettera a), quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rifiuti di carta, cartone e similari; – rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; – imballaggi primari; – imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata; – contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine esimili); – sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; – accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; – frammenti e manufatti di vimini e sughero; – paglia e prodotti di paglia; – scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli esegatura; – fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; – ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; – feltri e tessuti non tessuti; – pelle e simil-pelle; – gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; – resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; 	

- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi

<ul style="list-style-type: none"> - pannolini pediatrici e i pannoloni; - contenitori e sacche delle urine; - rifiuti verdi. 	
	<i>Eliminata la disposizione in quanto ex d.lgs. 116/2020 i rifiuti assimilati non esistono più.</i>
ALLEGATO B	ALLEGATO A
<u>Percentuali di abbattimento forfetario della superficie per tipo di attività</u> Le percentuali di abbattimento sono applicabili nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali non assimilati.	<u>Percentuali di abbattimento forfetario della superficie per tipo di attività</u> Le percentuali di abbattimento sono applicabili nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter e rifiuti speciali.

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della percentuale
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30
Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	20
Barbiere, estetista, parrucchiere	20
Carrozzerie, elettrauto, autofficine	25
Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie	30
Lavanderie a secco, tintorie industriali	20
Marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione	30
Caseifici e cantine vinicole	60
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Gommista	40
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Laboratori fotografici o eliografici	45
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Officine metalmeccaniche	30

Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.	40
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25
Cantieri navali	40
	<i>Si prevede la eliminazione della riduzione del 30% relativa alle attività industriali limitatamente ai luoghi di produzione in quanto la categoria 20 "Attività industriali con capannoni di produzione" è stata eliminata dal D.lgs. 116/2020.</i>

Allegato originario	Nuovo allegato
ALLEGATO C	ALLEGATO B
<p><u>Categorie di utenze non domestiche</u></p> <p>Classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti ai sensi dall'art. 14, comma 22, lettera a) del D.L. 201/2011.</p> <p>Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:</p>	<p><i>Si segnala che a seguito delle modifiche apportate con il d.l. 124/2019:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la categoria 11 (UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI) diventa: CATEGORIA 11 UFFICI, AGENZIE;</i> - <i>la categoria 12 (banche ed istituti di credito) diventa: CATEGORIA 12 BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI.</i> <p><i>Si segnala, inoltre che a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 116/2020:</i></p> <p><i>la categoria 20 "Attività industriali con capannoni di produzione" è stata eliminata dal D.lgs 116/2020, ma è ancora presente nel dpr 158/1999. Di conseguenza si consiglia per il momento di lasciare la categoria. Le eventuali utenze presenti nella categoria 20, potranno essere spostate</i></p>

in altre categorie simili in base ad un controllo dei codici ATECO.

Si segnala, inoltre che a seguito delle modifiche apportate dalla L. 160/2019 con il canone per i mercati:

- le utenze riconducibili alla categoria 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI dovranno essere chiuse.
- le utenze riconducibili alla categoria 29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI dovranno essere chiuse.

COMUNE DI CALCIO
Provincia di Bergamo

Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. del

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. del/...../2019

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. del/...../2020

Sommario

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione	4
TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	4
Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	4
Articolo 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Articolo 4 - Presupposto impositivo	6
TITOLO III – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO	7
Articolo 5 - Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria	7
Articolo 6 – Soggetto attivo.....	7
Articolo 7- Locali e aree scoperte soggetti al tributo.....	8
Articolo 8- Base imponibile.....	9
Articolo 9 - Determinazione e approvazione delle tariffe	10
TITOLO IV – TARIFFE	11
Articolo 10 - Articolazione della tariffa	11
Articolo 11 - Periodo di applicazione del tributo.....	12
Articolo 12 - Tariffa per le utenze domestiche	12
Articolo 13 Occupanti le utenze domestiche	13
Articolo 14 - Tariffa per le utenze non domestiche	14
Articolo 15 Classificazione delle utenze non domestiche	15
Articolo 16 - Tariffa giornaliera.....	15
Articolo 17 - Tributo provinciale	16
Articolo 18 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	16
TITOLO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	18
Articolo 19 - Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	18
Articolo 20 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio	18
Articolo 21 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche..	19
Articolo 22 - Riduzioni varie.....	20
Articolo 23 - Riduzioni per avviamento al riciclo	20
Articolo 24 - Agevolazione per le utenze non domestiche che effettuano l’avvio al recupero	21
Articolo 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	22
Articolo 26 - Dichiarazione	22
TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	23
Articolo 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	23
Articolo 28 - Funzionario responsabile.....	25
Articolo 29 - Riscossione	25

Articolo 30 - Somme di modesto ammontare	26
Articolo 31 – Sanzioni	26
Articolo 32 - Interessi	27
Articolo 33– Rimborsi	27
Articolo 34 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento	27
Articolo 35 - Accertamento	28
Articolo 36– Rateizzazione dei debiti non assolti.....	29
Articolo 37 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso.....	29
Articolo 38 - Trattamento dei dati personali.....	29
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	29
Articolo 39 - Clausola di adeguamento.....	29
Articolo 40 – Disposizioni transitorie e finali.....	30
ALLEGATO A.....	31
ALLEGATO B.....	32

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Calcio della Tassa sui Rifiuti (Tari) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a norma dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO II – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale d'igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi Sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera b-ter, del D.lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al d.lgs. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 184, comma 2, del D.lgs. 152/2006.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del D.lgs. n.152/2006:

) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

6. I riferimenti operati al “gestore del servizio”, al “gestore” o al “soggetto gestore” nell’ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposita convenzione o contratto di servizio è affidata la gestione del servizio di igiene urbana.

Articolo 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del D.lgs. n. 152/2006:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art 185 del d.lgs. 152/2006, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Articolo 4 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

TITOLO III – PRESUPPOSTO, SOGGETTI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

Articolo 5 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 26 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. L'amministrazione del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Articolo 6 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Calcio relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio

risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 7- Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali o aree scoperte comunque denominati, qualunque sia la loro destinazione d'uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si intendono per:

a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia l'uso cui è destinata, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) aree scoperte pertinenziali o accessorie, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi o chiudibili da ogni lato e quindi non definibili "locali";

d) aree scoperte operative, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa;

e) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

f) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.

3. La presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano l'esonero o la riduzione del tributo.

Articolo 8- Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.

2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La superficie calpestable dei locali assoggettabile all'applicazione del tributo è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.

8. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) come risultanti dalla banca dati comunale.

Articolo 9 - Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da coprire con il gettito tariffario sono stabiliti annualmente con il piano finanziario redatto in base al rendiconto predisposto dall'affidatario del servizio e degli eventuali costi sostenuti dal Comune. I costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. Il Comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa o con funzioni di supporto al D.P.R. 158/1999, sempre nel rispetto del sopra indicato principio.
4. Qualora il gettito della tariffa sia maggiore o minore dei costi verificati a consuntivo, lo scostamento, eccedente o mancante, è accreditato o addebitato nel piano finanziario relativo al successivo esercizio o, comunque, non oltre il terzo:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
7. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
8. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno

di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

TITOLO IV – TARIFFE

Articolo 10 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale. In particolare possono essere costituite sottocategorie di utenze non domestiche presenti in centri commerciali con rilevante flusso regionale di consumatori.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, suddivise per classi di comuni.

4. Ai sensi del comma 658, dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dagli articoli 4, comma 2, e 7, comma 1, del D.P.R. 158/1999, nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dall'art. 21 del presente regolamento.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al d.P.R. 158/1999, oppure altri coefficienti al di fuori dei valori minimi e massimi previsti dallo stesso decreto, motivati dalla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie rilevata dal servizio per effetto della misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto, come previsto dall'art. 9.

Articolo 11 - Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussistono i presupposti per la sua applicazione in conformità alla legge e al presente regolamento.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ricorrono i presupposti per l'applicazione del tributo e sussiste sino al giorno in cui questi cessano. La cessazione deve essere dichiarata con le modalità previste dal presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni dei parametri incidenti sul calcolo del tributo dovuto, intervenute nel corso dell'anno solare, in particolare nella misura delle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali o delle aree scoperte, che comportino un aumento dell'importo dovuto, producono effetti dal giorno in cui esse si verificano. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione dell'importo del tributo dovuto. Le variazioni all'importo del tributo saranno, di regola, conteggiate a congruaglio in occasione della prima successiva emissione degli inviti di pagamento.

Articolo 12 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa (TF) per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del d.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, d.P.R. n. 158/1999 (TV) e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVagg minima).
4. I conferimenti (litri) di rifiuti indifferenziati eccedenti tale numero minimo saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro.

5. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il valore per categoria degli svuotamenti minimi e il valore della tariffa variabile euro / litro per il rifiuto indifferenziato su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

6. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. Tali conferimenti (litri o chili) saranno addebitati applicando la tariffa euro / unità di misura determinata nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

Articolo 13 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti del nucleo familiare devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa (es.: Ospitalità), risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione non supera i 15 giorni. Per tale periodo si sommano eventuali singoli periodi che riguardano tale tipo di occupazione, pur se non continuativi nell'arco dell'intero anno solare e pur se riguardo a soggetti diversi.

2. I soggetti residenti in una determinata unità abitativa, ma che risultano temporaneamente assenti, per un periodo superiore a 6 mesi, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, nei seguenti casi:

a) soggetti dimoranti in case di cura o Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.);

b) soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero;

c) soggetti che svolgono attività di volontariato all'estero;

d) soggetti dimoranti in comunità di recupero o centri socio-educativi o istituti penitenziari;

3. Il numero di componenti del nucleo familiare e le relative variazioni devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 26, fatta eccezione per le variazioni riferibili ai componenti residenti nel comune le quali sono comunicate o acquisite d'ufficio dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Ai fini dell'applicazione e riscossione del tributo il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante dalle variazioni anagrafiche. Per le variazioni di utenze intercorse in corso d'anno (attivazioni, variazioni e/o cessazioni), si fa riferimento alla data di inizio della variazione medesima. In ogni caso per le variazioni intervenute o annotate successivamente alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, il conguaglio è effettuato in occasione della successiva emissione.

4. Qualora per i locali oggetto di tassazione non risulti altrimenti possibile determinare il numero degli occupanti è utilizzabile un numero di occupanti a forfait pari a 1 (uno), fatta salva per il contribuente la possibilità di dimostrare la presenza di un numero diverso di occupanti.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da 1 (un) occupante. I medesimi luoghi, se pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Articolo 14 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e per una parte aggiuntiva (TVagg) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza.
3. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile aggiuntiva (TVagg) per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza (TVagg. minima).
4. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro. (TVecc).
5. In occasione di feste, manifestazioni ed eventi organizzati da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, che effettuano la pesatura del rifiuto indifferenziato, la tariffa variabile eccedente applicata sarà la stessa €/kg che sostiene il Comune per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato.

6. Sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze mercatali, di cui alle categorie 16 e 29, per le stesse non si applica la tariffa TVecc.

7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

8. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa minima variabile è dovuta anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Articolo 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. La classificazione di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia/categoria d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione funzionale.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 16 - Tariffa giornaliera

1. Ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 1, dal comma 837 al comma 847, della L. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il canone unico per i mercati sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668, L. 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee.

2. Per tutte le altre fattispecie di occupazione temporanea di suolo pubblico continua ad applicarsi quanto stabilito dall'art. 1, comma 662, L. 147/2013.

3. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
5. Salvo diversa determinazione, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle tariffe, la maggiorazione di cui al comma 2 è fissata, per ogni categoria di attività non domestica, in misura pari al 100 per cento.
6. In mancanza della corrispondente categoria di attività non domestica nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento nel caso di avviamento al recupero dei rifiuti urbani o per livelli inferiori di prestazione del servizio, non si applica l'articolo 22.
7. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Articolo 17 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero (o tariffa giornaliera), è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI.

Articolo 18 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili nonché sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) i solai e i sottotetti non collegati all'unità immobiliare da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;

- c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- e) i locali in oggettive condizioni di non utilizzo o di inabitabilità-inagibilità, purché di fatto non utilizzati, nonché le unità immobiliari di fatto non utilizzate, per le quali siano stati acquisiti, anche in forma tacita, titoli abilitativi per interventi edilizi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo decorrente dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di effettiva rioccupazione o riutilizzo;
- f) le aree impraticabili o intercluse delimitate da stabile recinzione, nonché le aree in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- g) gli impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente: alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; alle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- h) le superfici scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento;
- i) le superfici adibite a serre fisse o a terra. Sono soggette alla tassa le porzioni di superfici aperte al pubblico e destinate alla vendita o all'esposizione dei prodotti.
- l) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dalle autorità competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi, la rinuncia agli stessi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TITOLO V – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 19 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 18, in quanto compatibili.

Articolo 20 - Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate, per tipo di attività, nell'allegato A.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti gli interessati devono:
 - a) indicare, nella dichiarazione originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti di cui al comma 1, distinte per tipologia di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) e per relativo codice CER;

b) dichiarare entro il 31 marzo dell'anno successivo i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento/trattamento tramite operatori economici abilitati.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree nonché dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

7. Al fine della corretta determinazione delle superfici escluse dal tributo ai sensi del comma 5, i soggetti interessati sono soggetti alla disciplina dettata dal comma 3, del presente articolo.

Articolo 21 - Riduzioni della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche

1. La riduzione, previste dall'art. 10, comma 4, del presente regolamento, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata, sono attuate mediante:

a) una riduzione del 10 per cento della quota variabile della tariffa del tributo attribuibile alle singole utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti di rifiuti organici compostabili mediante compostaggio domestico ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

b) una riduzione della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile alle utenze domestiche determinata da una quota percentuale, in misura minima pari al 30 per cento e massima pari al rapporto tra il totale della superficie imponibile riferibile a tali utenze e la superficie imponibile totale, dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni riciclabili avviate al recupero e dei costi evitati di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi stimati teorici e i costi effettivi di smaltimento riferiti alle quantità di rifiuti raccolta in maniera differenziata al netto dei proventi derivanti dalla ricollocazione delle frazioni avviate al recupero).

2. Per le utenze domestiche che abbiano avviato il sistema di compostaggio dei propri scarti di rifiuti organici l'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di un'apposita dichiarazione, attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto posizionamento dell'apposito contenitore o attrezzatura. Con la presentazione della dichiarazione il contribuente deve autorizzare il Comune, ovvero il soggetto gestore, a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate ad accertare la reale pratica del compostaggio.

Articolo 22 - Riduzioni varie

1. La zona del territorio comunale interessata dal servizio di gestione dei rifiuti urbani coincide con l'intero territorio comunale.
2. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Alla tariffa, nella quota fissa e nella quota variabile, si applicano le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione del 30 per cento, per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
4. Le riduzioni previste dal presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni per la loro fruizione se dichiarate e documentate nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. La tariffa può essere ridotta ai nuclei familiari che fruiscono di interventi comunali di sostegno al reddito per grave disagio economico, per anziani e/o disabili, famiglie in difficoltà economica per effetto di situazioni di crisi che hanno comportato la perdita del lavoro o la riduzione del reddito, secondo criteri, fattispecie, modalità di accesso all'agevolazione stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale.
6. La Giunta Comunale può stabilire la concessione di RIDUZIONI da calcolare anche sul TOTALE DEL PRELIEVO SUI RIFIUTI sia per le unità domestiche che per quelle non domestiche in caso di particolari situazioni socio-economiche e epidemiologiche con finanziamento a carico del Bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 660 della legge n. 143/2013.

Articolo 23 - Riduzioni per avviamento al riciclo

1. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Il riciclaggio include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. I produttori di rifiuti speciali beneficiano di una riduzione della tariffa in relazione alle quantità di rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lett. b-ter punto 2 che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, nel rispetto della vigente normativa. La riduzione si applica alla parte variabile della

tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo è calcolata, in misura proporzionale, in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo nel corso dell'anno solare.

3. Il coefficiente percentuale di riduzione applicabile è dato dal rapporto tra il quantitativo documentato di rifiuti urbani avviati al riciclo e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica nel corso dell'anno solare.

4. La riduzione è concessa a consuntivo a condizione che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani presentando la documentazione di cui al comma successivo.

5. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;

b) copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;

c) documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);

d) copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

6. Nel caso di mancata presentazione della documentazione, prevista dal comma 6, la riduzione non è applicabile.

7. Al fine del calcolo del coefficiente di riduzione, se l'interessato non è in grado di dimostrare la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale, questa può essere determinata moltiplicando la superficie dell'unità locale assoggettata al tributo per il coefficiente di produzione annuo ($K_d = \text{Coefficiente di produzione Kg/mq anno}$) utilizzato per l'attribuzione (alla rispettiva tipologia di attività) della quota variabile della tariffa, indicato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe.

8. La riduzione opera di regola mediante compensazione o conguaglio all'atto dell'emissione del primo successivo invito (o avviso) di pagamento di cui all'articolo 29, comma 1.

Articolo 24 - Agevolazione per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al recupero

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, d.lgs. 152/2006, e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).

2. Le utenze non domestiche possono ricorrere ai gestori privati di raccolta per un periodo non inferiore a cinque anni, oppure dietro richiesta al gestore pubblico, possono riprendere ad usufruire dell'erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.
3. Le utenze non domestiche potranno uscire dal servizio pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 2022, se provvederanno a presentare apposita comunicazione entro il 31 maggio 2021.
4. Dal 2022, tale termine è posticipato al 30 giugno per le comunicazioni che le suddette utenze presenteranno al Comune o al gestore del servizio rifiuti, con possibilità di fuoriuscire dal servizio pubblico, dall'anno d'imposta successivo a quello di presentazione dell'istanza.
5. Qualora le utenze non domestiche conferiscano rifiuti al servizio pubblico, nonostante abbiano scelto di non avvalersi dello stesso, l'Ente procederà con il recupero della quota variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 25 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 26 - Dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.
3. Per le variazioni dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche si applica l'art. 14, comma 3, del presente regolamento.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata (PEC). La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio tramite servizio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di ricevuta di avvenuta consegna nel caso di invio tramite PEC ferma restando la dimostrazione della data di ricevuta di accettazione in caso di accertamento.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
6. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo già versato con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione di cui al comma 6, il tributo non è comunque dovuto, con decorrenza dal giorno successivo a quello di avvenuta cessazione dell'occupazione, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione dell'intestazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 27 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo. In particolare la dichiarazione, sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:
- a) per le utenze domestiche:
 1. generalità dell'occupante/detentore/possessore, e relativi codice fiscale e residenza, con indicazione del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);
 2. generalità del soggetto denunciante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

3. dati catastali dell'immobile, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali utilizzati;
4. numero di occupanti dei locali;
5. generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti ma non residenti nei medesimi;
6. sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
7. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo;

b) per le utenze non domestiche:

1. dati identificativi del soggetto passivo: denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo PEC;
2. dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ovvero delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
3. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e del titolo legittimante il possesso (esempio: proprietà, usufrutto, affitto, locazione, comodato...);
4. dati catastali, indirizzo di ubicazione dell'immobile comprensivo del numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree utilizzati e loro partizioni interne;
5. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione delle condizioni di utilizzo;
6. sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
7. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
8. sussistenza dei presupposti (o condizioni) per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà, per i centri commerciali e di stoccaggio integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Articolo 28 - Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 29 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza:

- a) l'importo dovuto distintamente suddiviso per la componente rifiuti ed il tributo provinciale;
- b) l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la categoria d'uso dichiarata o accertata;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'importo di ogni singola rata e le scadenze per il versamento;
- e) tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e tutte le informazioni previste dalla deliberazione 444/2019/R/rif del 31/10/2019 dell'ARERA, in materia di "trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e successive modifiche e integrazioni in materia di trasparenza.

2. L'importo annuo del tributo complessivamente dovuto è di norma riscosso in due rate scadenti il 31 Luglio e il 31 Ottobre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 Ottobre di ciascun anno. In caso di ulteriori emissioni di inviti o avvisi di pagamento del tributo nel corso dell'anno solare, anche a conguaglio o in rettifica, l'importo complessivamente dovuto è di norma riscosso in due rate aventi scadenza con intervallo non inferiore a mesi tre.

3. Con la delibera di approvazione delle tariffe possono essere stabilite scadenze per il pagamento diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal primo periodo del comma 2 del presente articolo.

4. La tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali oppure tramite la piattaforma digitale pagoPA.

5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto

anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dal comune nell'avviso di pagamento secondo le modalità di versamento indicate nel presente articolo.

8. A seguito di cessazione dell'occupazione dei locali e/o aree, in sede di conguaglio della tassa rifiuti, il Comune addebita all'utente i contenitori per la raccolta porta a porta concessi in comodato gratuito e non restituiti. I contenitori si intendono restituiti se consegnati all'utente subentrante nei locali e aree che ne attesta il ritiro al momento della denuncia della nuova occupazione. A tal fine viene stabilito l'importo del rimborso dovuto per tipologia di contenitore nella deliberazione delle tariffe annuali.

Articolo 30 - Somme di modesto ammontare

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da violazioni ripetute degli obblighi di versamento del tributo medesimo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Articolo 31 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 36 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Articolo 32 - Interessi

1. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza:

- a) dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili nel caso in cui il Comune è il soggetto creditore;
- b) dalla data dell'eseguito versamento, nel caso in cui è il Comune che deve corrisponderli al contribuente.

Articolo 33– Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi ai sensi dell'art. 32.

Articolo 34 - Disciplina delle attività di verifica, controllo ed accertamento

1. Il Comune per lo svolgimento delle attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui agli articoli 26 e 27 del presente regolamento e delle attività di controllo per la corretta applicazione del tributo può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati al Comune per altre finalità.

2. Per le operazioni di verifica e di accertamento il Comune ha facoltà di avvalersi:

- a) degli accertatori di cui all'art. 1, commi da 179 a 182, della Legge n. 296/2006, ove nominati;

- b) del proprio personale dipendente;
- c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni nel rispetto della legislazione vigente;

Per accedere agli immobili il personale, di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal funzionario responsabile del tributo ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d) di tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia del Territorio o da altre pubbliche amministrazioni.

3. Ai fini dell'attività di accertamento tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copie od elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- d) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Articolo 35 - Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. L'avviso di accertamento deve indicare distintamente le somme dovute distinte per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione.

6. L'avviso di accertamento deve altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

Articolo 36– Rateizzazione dei debiti non assolti

1. Con riferimento alla disciplina relativa alla dilazione dei debiti non assolti, si rinvia al Regolamento generale delle entrate vigente.

Articolo 37 – Contenzioso, accertamento con adesione, istituti deflattivi del contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 50, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 con esclusione dell'applicazione dell'articolo 5-ter del citato decreto legislativo.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme applicabili alla TARI.

Articolo 38 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Al tributo disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni recate dal vigente regolamento generale delle entrate in quanto compatibili o più favorevoli e se non in contrasto con la normativa statale in materia di TARI.

Articolo 40 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo dovuto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2018

ALLEGATO A**Percentuali di abbattimento forfetario della superficie per tipo di attività**

Le percentuali di abbattimento sono applicabili nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter e rifiuti speciali.

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della percentuale
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e similari	70
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	30
Artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	20
Barbiere, estetista, parrucchiere	20
Carrozzerie, elettrauto, autofficine	25
Fonderie, verniciature in genere, galvanotecniche, ceramiche, smalterie	30
Lavanderie a secco, tintorie industriali	20
Marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Caseifici e cantine vinicole	60
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Gommista	40
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80
Laboratori fotografici o eliografici	45
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	50
Magazzini senza alcuna vendita diretta	10
Officine metalmeccaniche	30
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi.	40
Produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose	25
Lavorazione materie plastiche e vetroresine	25
Cantieri navali	40

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività:

	Classificazione delle Attività per comuni > 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club



COMUNE DI CALCIO

Provincia di Bergamo

Codice Ente 10045

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI – TARI – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI D.LGS. 116.2020

Verbale n. 29 del 23 GIUGNO 2021

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di giugno, il Revisore Unico ha preso in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22.06.2021 ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI – TARI – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI D.LGS. 116.2020"

visti

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- le modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs 116/2020 riguardanti la definizione e la riclassificazione dei rifiuti solidi urbani;
- che il Comune di Calcio ha predisposto la proposta di regolamento in oggetto, per effetto sia dell'abolizione della IUC sia delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe approvate per l'anno di riferimento, nella legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento, nel D.Lgs n. 116/2020 che riforma il codice ambientale fornendo nuove definizioni di rifiuto che comportano riflessi rilevanti sull'applicazione della TARI, con conseguente intervento ai seguenti articoli inseriti nel precedente regolamento;

Dato atto

che detta proposta, sottoposta all'esame dell'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del parere, è corredata:

- del Regolamento predisposto dal Servizio Tributi;

- del parere favorevole sulla proposta in oggetto con riferimento alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del servizio interessato e del Dirigente del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000

Esprime

Per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Varese, lì 23.06.2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

F.to Pasquini Dott. Matteo Vincenzo Pericle

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa